

MARINA MILITARE

Direzione di Amministrazione M.M.



VADEMECUM PENSIONISTICO

PREFAZIONE

Questo opuscolo, intitolato "Vademecum Pensionistico," è stato ideato per fornire un supporto concreto e immediato agli amministratori della Marina Militare che si trovano in prossimità del congedo, a qualsiasi titolo. Con una materia complessa come quella pensionistica, è fondamentale avere a disposizione una guida che possa dirimere i dubbi più ricorrenti e chiarire le principali modalità di accesso al pensionamento e al trattamento di fine servizio.

L'obiettivo del Vademecum è offrire un orientamento chiaro e pratico su temi come la pensione di anzianità e di vecchiaia, le modalità di accesso al congedo, il trattamento di fine servizio (TFS), e altre questioni rilevanti per il personale in servizio. È stato realizzato tenendo conto delle normative più recenti e delle esigenze specifiche dei membri della Marina Militare.

Per eventuali chiarimenti e per una consulenza più dettagliata, gli amministratori possono contattare il 1° Reparto Pensioni della Direzione di Amministrazione della Marina Militare attraverso l'indirizzo email: infopensioni@marina.difesa.it. Inoltre, per chi è nella categoria dell'ausiliaria, è possibile inviare richieste di informazioni anche all'indirizzo maridiram.ausiliaria@marina.difesa.it.

Con l'introduzione della piattaforma MI@ - Multiplattaforma Informativa, gli utenti hanno ora la possibilità di accedere facilmente a una vasta gamma di FAQ suddivise per aree tematiche e di interagire direttamente con gli uffici amministrativi per ottenere risposte qualificate su questioni relative al trattamento economico di quiescenza e di fine servizio. La piattaforma è accessibile sia dalla rete Marintranet che dalla rete Difesa all'indirizzo mia.marina.difesa.it, con possibilità futura di accesso tramite internet.

Confidiamo che questo Vademecum risponda in modo esaustivo alle vostre domande e vi supporti efficacemente durante il processo di transizione al congedo.

La Direzione di Amministrazione M.M.

Sommario

1. Principi generali.....	4
1.1 Pensione "di anzianità" e "di vecchiaia"	4
1.2 Anzianità di servizio effettiva e contributiva.....	4
2. Le modalità di accesso alle categorie del congedo.....	5
2.1 Raggiungimento del limite d'età	5
2.2 Il c.d. "scivolo"	6
2.3 Collocamento in congedo a domanda per anzianità di servizio effettivo	7
2.4 Collocamento in congedo a domanda dalla posizione di A.R.Q.	8
2.5 Collocamento in congedo a domanda per anzianità contributiva	8
2.6 Collocamento in congedo nella posizione di riserva per la perdita dei requisiti di idoneità al servizio militare (riforma)	9
2.7 Decesso.....	9
2.8 Presentazione delle domande di cessazione dal servizio, in riferimento alla circolare di Persomil n. 126528 in data 17 marzo 2021:	9
2.9 La Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO).....	11
2.10 Cessazione dal servizio attivo direttamente nella posizione di riserva:.....	12
2.11 Cessazione con transito nella posizione di ausiliaria:.....	12
3. Il prospetto riepilogativo dei servizi utili contributivi.....	13
3.1 La modalità di computo dei servizi utili contributivi	14
3.2 Le missioni internazionali	15
4. Il trattamento di fine servizio (TFS).	15
4.1 Disposizioni generali	15
4.2 Il riscatto ai fini della buonuscita e ai fini pensionistici	17
4.3 Periodi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita	18
5. Il beneficio dei sei scatti di anzianità.....	19
5.1 Le maggiorazioni per i volontari CEMM	20
6. L'aliquota del 44% giusta articolo 54 del dpr 1092/1973.....	21
7. Innovazioni introdotte sul sistema pensionistico al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo.	21
8. Cassa di previdenza delle FF.AA.	22
9. Gestione delle relazioni con il pubblico	23

1. PRINCIPI GENERALI.

1.1 Pensione "*di anzianità*" e "*di vecchiaia*"

Il calcolo dell'importo della pensione, del trattamento di fine servizio (TFS), l'attribuzione di maggiorazioni della base pensionabile, le tempistiche di erogazione del trattamento della buonuscita, l'opportunità di beneficiare dell'istituto dell'ausiliaria oppure del c.d. "*moltiplicatore*" sono variabili che dipendono dalla modalità di accesso al trattamento pensionistico scelta da ciascun amministrato all'atto del congedo. Esistono diversi modi, infatti, di accedere al trattamento pensionistico e ciascuno di essi può comportare differenze nelle modalità di calcolo e di erogazione del trattamento. Occorre specificare che tutte le possibili fattispecie del congedo si collocano in 2 macrocategorie:

- **a domanda:** rientrano le modalità di cessazione dal servizio scaturite da una richiesta di collocamento in congedo a cura dell'interessato;
- **d'autorità:** si collocano all'interno di questa macrocategoria tutte le fattispecie di congedo disposto da soggetti diversi dall'interessato, quali il raggiungimento dei limiti di età oppure la perdita sopravvenuta dei requisiti di idoneità al servizio militare.

1.2 Anzianità di servizio effettiva e contributiva

Per una maggior chiarezza di quanto indicato nei paragrafi successivi è necessario procedere alla descrizione dei due tipi di anzianità che sono presi in considerazione nella formulazione del calcolo pensionistico.

- **L'anzianità di servizio o effettiva** è rappresentata dal periodo di tempo effettivo di attività lavorativa prestata dal lavoratore presso il proprio datore di lavoro. Tale periodo di tempo tiene conto degli anni, intercorsi dalla data di arruolamento, fino alla data di cessazione dal servizio.
- **L'anzianità contributiva** ovvero il c.d. "servizio utile" comprende l'anzianità di servizio effettivo (anni, mesi e giorni), a cui si aggiungono le supervalutazioni previste dagli artt. 1849 e ss. del Codice dell'Ordinamento Militare (d'ora in avanti COM), per un massimo di 5 anni, nonché tutti i periodi di servizio valutabili prestati con iscrizione all'INPS e tutti i servizi valutabili svolti presso altre gestioni previdenziali (se ricongiunti o riscattati).

A titolo esemplificativo, si riporta l'ipotesi di un Militare di qualsiasi ruolo in possesso di: 36 anni di servizio effettivo (anzianità di servizio) e 41 anni di anzianità contributiva (36 anni di servizio + 5 anni di maggiorazioni di servizio ottenute, ad esempio, da 15 anni di percezione di indennità operativa di imbarco di superficie, computata con l'aumento del terzo fino ad un massimo di 5 anni).

2. Le modalità di accesso alle categorie del congedo.

Il principale e più recente riferimento normativo in merito ai requisiti di cessazione dal servizio permanente è la Circolare n. 126528 in data 17 marzo 2021 edito dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL).

2.1 Raggiungimento del limite d'età

Tale ipotesi prevede il collocamento in congedo, **d'autorità**, per il personale che raggiunga l'età anagrafica massima prescritta per la cessazione dal servizio permanente, variabile in base al ruolo e al grado rivestito. In particolare, l'articolo 924 del COM prevede che "*I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti*". Pertanto, salvo i casi previsti dal successivo articolo 926, di cui si tratterà in avanti nel testo, al raggiungimento del sessantesimo anno di età, il militare cessa dal servizio permanente e viene posto in congedo "***nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l'idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto***". L'articolo 926 del COM, come accennato, elenca le possibili deroghe al limite d'età massimo previsto di 60 anni, per il personale della Marina Militare.

"I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:

- a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;*
- b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio*

della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto;

c) *61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario, del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali”*

Si noti che tra le ipotesi di cui all'articolo 926 non figura il Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, per il quale valgono i limiti di età di cui all'articolo 924 (anni 60).

2.2 Il c.d. “scivolo”

È un istituto a carattere temporaneo, previsto all'articolo 2229 del COM, ad oggi accessibile fino al 31 dicembre 2024, che consente l'accesso all'ausiliaria anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età anagrafica per la cessazione dal servizio permanente; in relazione a tale ipotesi sono previsti contingenti massimi annuali e possono beneficiarne tutti gli Ufficiali e i Sottufficiali (a esclusione dei graduati e del personale delle Capitanerie di Porto) *“che ne facciano domanda (online) e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età e con i relativi requisiti di anzianità previsti”* (42 anni e 3 mesi di servizio utile oppure 59 anni di età e 36 anni di servizio comprensivi dei 12 mesi di finestra mobile).

Nonostante in tale fattispecie risulti indispensabile il requisito della domanda, il comma 3 del medesimo articolo specifica che *“il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età. Al predetto personale compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio”*.

I commi 4 e 5 dell'articolo 2229 sono di carattere procedimentale e fissano alcuni tratti generali per la presentazione della domanda di scivolo, ferma restando la pubblicazione di un'apposita circolare di PERSOMIL, che di anno in anno disciplina nel dettaglio l'iter di accesso al trattamento in parola. Il comma 4, in particolare, specifica quanto segue: *“Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di appartenenza, da*

parte del personale interessato, entro il 1° marzo di ciascun anno, e hanno validità solo per l'anno in corso. In caso di accoglimento della domanda, il personale è collocato in ausiliaria a partire dalla data del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il personale, la cui domanda non sia stata accolta entro l'anno, può ripresentarla, con le stesse modalità, negli anni successivi”.

Il comma 5 fissa i criteri generali di priorità nella redazione della graduatoria di accesso al trattamento: “*Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale, il numero di domande è superiore al contingente di cui al comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale o il sottufficiale più anziano in grado*”.

Infine, se l'interessato rientra nella graduatoria dei posti disponibili ha facoltà di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l'incremento del montante individuale dei contributi, così detto “*Moltiplicatore*”, ai sensi dell'art. 3 co. 7 del Decreto Legislativo 30/04/1997 n. 165 e dell'art. 1865 del COM, la stessa circolare specifica che saranno fornite in seguito disposizioni applicative. Si tratta in sostanza di una opzione esercitabile dall'interessato, che chiede il transito dal servizio attivo all'ausiliaria e che - usufruendo di tale beneficio - verrà collocato nella posizione della riserva. Come sopra evidenziato, la durata massima dell'ausiliaria è di 5 anni, decorsi i quali l'Amministrazione attiverà le procedure per il trasferimento della partita pensionistica verso l'INPS e PREVIMIL per il passaggio nella posizione giuridica di riserva e l'emissione da parte della predetta D.G. del decreto definitivo di pensione.

2.3 Collocamento in congedo a domanda per anzianità di servizio effettivo

Tale fattispecie è disciplinata dal comma 6 del già citato articolo 2229 del COM. A oggi fino al 2033, è possibile accedere al collocamento in congedo nella posizione di ausiliaria, per il personale in grado di vantare **40 anni di servizio effettivo**, anche qualora non abbia raggiunto il limite d'età. Tale modalità di accesso al trattamento pensionistico è l'unica NON equiparata alle cessazioni per limiti di età, con effetti che vanno a incidere sia sul trattamento pensionistico sia su quello di buonuscita, (non sono attribuiti i Sei Scatti Stipendiali). È fatta salva la facoltà dell'interessato di optare per l'accesso al trattamento di riserva con c.d. “*moltiplicatore*” oppure al trattamento pensionistico di ausiliaria.

2.4 Collocamento in congedo a domanda dalla posizione di A.R.Q.

Si applica al personale che trovandosi nella posizione di A.R.Q. abbia maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità (requisito giuridico e/o anagrafico + decorso della finestra mobile). Tale fattispecie è prevista dall'articolo 909 comma 4 del COM e i meccanismi di calcolo disciplinati dall'articolo 1873 del COM. Agli ufficiali dirigenti ricompresi in tale casistica, spetta il trattamento pensionistico che sarebbe spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione;

2.5 Collocamento in congedo a domanda per anzianità contributiva

Si distinguono due casi:

- indipendentemente dall'età anagrafica, al **raggiungimento dei 41 anni di contributi computabili**. Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. "finestra mobile", ossia un intervallo di tempo stabilito dalla legge, ad oggi pari a 15 mesi. Tale parametro comporta che la materiale erogazione del trattamento di quiescenza sia "rimandato" al termine della finestra, durante il quale il richiedente può optare di svolgere regolarmente attività in servizio. In alternativa, l'interessato può chiedere di essere collocato in congedo, fermo restando che l'erogazione del trattamento pensionistico decorre solo a partire dalla fine del periodo determinato dalla finestra mobile, ossia, al compimento di 42 anni e 3 mesi di periodi computabili.
- **anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni**. Il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico si acquisisce con il decorso della c.d. "finestra mobile" pari a 12 mesi, seguendo le medesime dinamiche descritte al punto precedente.

A carattere generale, il personale che opta per questa modalità di cessazione dal servizio, non ha la possibilità di beneficiare dell'istituto dell'ausiliaria e, pertanto, è collocato direttamente nella posizione di riserva. Si precisa, inoltre, che tali requisiti sono soggetti periodicamente a incrementi sulla base dell'aumento della aspettativa di vita.

2.6 Collocamento in congedo nella posizione di riserva per la perdita dei requisiti di idoneità al servizio militare (riforma)

Tale fattispecie ricorre nei seguenti casi, a condizione che si sia maturata un'anzianità contributiva di almeno quindici anni contributivi di cui dodici anni di servizio effettivo (Art. 52 del D.P.R. 1092/73)

- in esito al giudizio medico legale di non idoneità al servizio militare incondizionato;
- al superamento dei 730 giorni di aspettativa massima previsti nel quinquennio, **in esito a un giudizio medico legale** di inidoneità al servizio militare incondizionato. La decorrenza giuridica coincide con il giorno successivo alla visita medica oppure alla scadenza del periodo di aspettativa massima.
- La decorrenza amministrativa del trattamento di quiescenza è attribuita tre mesi dopo, durante i quali sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 1877 del COM e cioè: Ufficiali dirigenti (Assegni fissi e continuativi, Stipendio Dirigenti, Indennità Integrativa Speciale, Assegno Dirigenziale, ecc.), Sottufficiali e Ufficiali parametrizzati (Assegni fissi e continuativi, Parametro Stipendiale, R.I.A., Vacanza Contrattuale, Scatto art. 1801 del COM. ecc.)

2.7 Decesso

Evento che dà diritto al coniuge e ai figli, e in loro mancanza ai nipoti e agli ascendenti del *de cuius*, alla pensione di reversibilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, in quanto per il mese in cui il decesso è avvenuto sono corrisposti per intero gli assegni stipendiali comprensivi dei ratei di tredicesima mensilità maturati.

2.8 Presentazione delle domande di cessazione dal servizio, in riferimento alla circolare di Persomil n. 126528 in data 17 marzo 2021:

- **LIMITI DI ETA'**: Al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare il relativo provvedimento con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio attivo per raggiungimento del limite di età, i Comandi/Enti di appartenenza degli interessati dovranno far pervenire (tramite uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^a Divisione (per gli Ufficiali) e 5^a Divisione (per i Sottufficiali), almeno 270

(duecentosettanta) giorni prima del collocamento in congedo, la dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, redatta in conformità al modello in allegato “B”. Al riguardo giova sottolineare che qualora l’interessato, dovendo cessare dal servizio per raggiunto limite d’età, non intenda essere collocato nella categoria dell’ausiliaria, può a domanda rinunciare al passaggio in tale categoria ed essere collocato direttamente nella categoria della riserva. A tal fine, dovrà compilare l’istanza redatta in conformità al modello in allegato “C”, con il quale potrà eventualmente anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”;

- **A DOMANDA CON 40 DI SERVIZIO EFFETTIVO:** La domanda di cessazione, con contestuale richiesta di collocamento in ausiliaria, deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato “D”; essa dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 90 (novanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione. In alternativa al collocamento in ausiliaria, il militare interessato può chiedere di optare per il c.d. “moltiplicatore”, con conseguente collocamento nella categoria della riserva, utilizzando il modello di domanda in allegato “E”, che dovrà essere presentato dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione;
- **A DOMANDA CON ACCESO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO:** La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in allegato “F”, dovrà essere presentata dall’interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data richiesta per la cessazione;
- **A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI:**

La domanda di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri, con conseguente collocamento in ausiliaria, redatta in conformità al modello in allegato “H”, dovrà essere presentata dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. In alternativa al collocamento in ausiliaria, l’Ufficiale può chiedere di rinunciare al passaggio in tale categoria ed essere collocato direttamente nella categoria della riserva. A tal fine dovrà compilare la domanda redatta in conformità al modello in allegato “I”, dove potrà eventualmente anche esprimere la facoltà di optare per il c.d. “moltiplicatore”. In tal caso il modello di

domanda dovrà essere presentato dall'interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione;

- In entrambi i casi farà fede la data di assunzione a protocollo della domanda.
- Il personale che manifesta la volontà di transitare in ausiliaria non dovrà produrre alcuna comunicazione/documentazione presso l'Istituto previdenziale Inps.
- Il personale che manifesta la volontà di transitare nella posizione di riserva, una volta notificato il Dispaccio di cessazione dal servizio attivo, dovrà fare domanda online sul portale My Inps nella sezione dedicata, o in alternativa dovrà rivolgersi ad un CAF/PATRONATO, per la compilazione della prevista domanda di cessazione, di vecchiaia per coloro che transitano per limiti di età, o di anzianità per tutti gli altri casi, ad eccezione del personale che giudicato non idoneo al servizio che opta per il trattamento pensionistico, in questo caso la domanda sarà per inabilità.

2.9 La Pensione Privilegiata Ordinaria (PPO)

La pensione privilegiata ordinaria è concessa al militare che abbia riconosciuta una infermità o lesioni per causa di servizio ascritta ad una delle seguenti categorie della Tabella A annessa al DPR 915/1978:

- 100% per infermità ascrivibile alla 1[^] categoria;
- 90% per infermità ascrivibile alla 2[^] categoria;
- 80% per infermità ascrivibile alla 3[^] categoria;
- 70% per infermità ascrivibile alla 4[^] categoria;
- 60% per infermità ascrivibile alla 5[^] categoria;
- 50% per infermità ascrivibile alla 6[^] categoria;
- 40% per infermità ascrivibile alla 7[^] categoria;
- 30% per infermità ascrivibile alla 8[^] categoria.

L'attuale meccanismo prevede che il personale militare che abbia avuto il riconoscimento di una infermità (contratta in servizio), all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a chiedere la pensione di privilegio. L'importo di tale trattamento, normalmente, è determinata dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo o, a secondo della categoria attribuita, è determinata dalla base pensionabile per la percentuale prevista dalle suddette categorie.

Il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d'ufficio quando la cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente sia dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio (art. 167 DPR 1092/1973), **tuttavia è consigliabile sempre avanzare domanda.**

Di contro va richiesta solo a domanda quando l'amministrato cessa dal servizio attivo con i requisiti pensionistici. Può formulare domanda anche il personale che transita all'impiego civile.

2.10 Cessazione dal servizio attivo direttamente nella posizione di riserva:

1. la domanda di PPO va inoltrata tramite web utilizzando il portale My INPS o tramite un Patronato/CAF, corredata da:
 - a) verbale di commissione medica ospedaliera di ascrizione in tabella utile della malattia (adempimento a cura della CMO);
 - b) decreto equo indennizzo (emesso da PREVIMIL);
 - c) parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio allegato al decreto di equo indennizzo (emesso da PREVIMIL);
 - d) la documentazione di cui al punto 1, corredata della documentazione di cui alle lettere a, b e c, deve essere inviata a Maripers Ufficio CDS/PPO (Cause Dipendenti da Servizio).

2.11 Cessazione con transito nella posizione di ausiliaria:

1. la domanda di PPO va inoltrata a Maripers Roma - Ufficio CDS/PPO corredata da:
 - a) verbale di commissione medica ospedaliera di ascrizione in tabella utile della malattia (adempimento a cura della CMO);
 - b) decreto equo indennizzo (emesso da PREVIMIL);
 - c) parere del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio allegato al decreto di equo indennizzo (emesso da PREVIMIL);
2. nel caso in cui l'interessato si sia attenuto a quanto disposto dalla circolare n. 0115316 del 06 giugno 2023 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare (nei quattro anni precedenti la data prevedibile per il collocamento in congedo per limiti

d'età), una volta intervenuta la cessazione dal servizio, il relativo processo verbale deve essere trasmesso a cura dell'ultimo Ente di servizio all'Organismo Previdenziale (Previmil per l'ausiliaria e INPS per le rimanenti posizioni del congedo), unitamente alla domanda di richiesta PPO che il dipendente è comunque tenuto a presentare all'atto del congedo, fatta salva l'ipotesi di cui art. 167 comma 1 del DPR 1092/1973. L'istruttoria della PPO non sempre è rapida. Talvolta il dilazionamento delle tempistiche è dovuto alla particolare complessità della fattispecie. L'eventuale incompletezza della documentazione potrebbe comportare un notevole ritardo ai fini dell'erogazione del trattamento previdenziale di che trattasi.

L'adempimento che svolgerà la Seziodiram Ufficio Pensioni della Spezia è la certificazione della posizione assicurativa dell'amministrato e la predisposizione dell'ultimo miglio PPO, nel caso di richiesta da parte del militare che transita all'impiego civile.

3. Il prospetto riepilogativo dei servizi utili contributivi.

Il prospetto riepilogativo degli anni contributivi utile per l'accesso al trattamento pensionistico deve essere richiesto a MARIDIRAM – Sezione della Spezia - 1° Reparto Pensioni – Nucleo Indennità Operative, soltanto a partire dal compimento di 35 anni effettivi di servizio, oppure in presenza di 35 anni contributivi con una età anagrafica pari a 58 anni

Si precisa che il prospetto è utile ad attestare il raggiungimento di uno dei requisiti previsti dalla Circolare n. 126528 in data 17 marzo 2021 di PERSOMIL e, pertanto, non potrà essere richiesto un aggiornamento dello stesso se non per l'attestazione della necessità di accedere a un diverso requisito pensionistico.

La richiesta di prospetto inoltrata anteriormente alla maturazione di tale requisito, dovrà essere debitamente motivata (ad esempio cessazione a domanda con differimento del trattamento pensionistico).

Il prospetto deve essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

- messaggio telegрафico;
- richiesta da parte del Comando di appartenenza, da far pervenire tramite P.E.C. (maridiram@postacert.difesa.it)

Al fine di consentire una più rapida istruttoria delle istanze, è auspicabile che le stesse rechino, quale riferimento, la circolare applicabile (ad esempio la circolare annuale relativa alla ARQ, al c.d. “scivolo”, ovvero, in caso di congedo per anzianità o limiti di età, la circolare n. 126528 del 17 marzo 2021), oppure l’indicazione del presupposto legittimante la cessazione dal servizio.

3.1 La modalità di computo dei servizi utili contributivi

I calcoli relativi al conteggio dell’anzianità contributiva sono effettuati in base a quanto riportato sul documento matricolare disponibile sul Simpers al momento della lavorazione della pratica.

Prima di inoltrare la richiesta, pertanto, si raccomanda di verificare la correttezza dei dati riportati sulla documentazione matricolare stessa, con particolare riferimento a:

- allineamento tra i dati contenuti nella sezione “stato giuridico” e nella sezione “destinazioni”;
- corretta indicazione nella sezione “computabili” di periodi riscattati (diversi dai periodi riscattati ai fini della buonuscita) o ricongiunti ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico;
- corretta indicazione del tipo di Impiego nella sezione "destinazioni" del documento matricolare;
- corretta indicazione dei periodi di frequenza corsi.

A ogni modo, al fine di consentire agli amministratori di avere una proiezione immediata e diretta sulla prima data utile di maturazione del requisito per accedere alle categorie del congedo, è stata implementata un’apposita sezione del Simpers con la funzione di fornire una data approssimativa relativamente alla maturazione del primo requisito utile. Si rappresenta, peraltro, che ai fini della cessazione dal servizio permanente farà fede unicamente il prospetto dei periodi computabili emesso dal 1° Reparto Pensioni.

La procedura da seguire per segnalare eventuali incongruenze riscontrate sul documento matricolare è dettagliatamente indicata nella Circolare di PERSOMIL

M_D GMIL REG 2016 0374717 del 31.05.2016, presente sul sito della Direzione Generale¹.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le richieste di rettifica/aggiornamento inerenti alla sezione “destinazioni/incarico” e “tipo di impiego” devono essere inoltrate a Maripers 1° (Per gli Ufficiali) o 2° (per i Sottufficiali e i Graduati) Dipartimento, mentre per la sezione “stato giuridico” devono essere inoltrate a PERSOMIL, alle competenti Divisioni indicate specificamente nella Circolare sopra citata.

3.2 Le missioni internazionali

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge 1746/62, con sentenza n. 240 del 2016, ha stabilito che fosse errata una equiparazione tra le campagne di guerra e le missioni di pace ONU, escludendo la possibilità per i militari impegnati in tali missioni di vedersi riconosciuti i benefici combattentistici.

4. Il trattamento di fine servizio (TFS).

4.1 Disposizioni generali

Il trattamento di fine servizio, conosciuto anche come indennità di buonuscita, è determinato moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda utile percepita alla cessazione dal servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni di servizio utili. Per anni utili si intendono i servizi resi **con iscrizione al fondo di previdenza (l’iscrizione avviene d’ufficio dalla data di nomina in servizio permanente. Per i Sottufficiali, invece, la data di iscrizione è quella della decorrenza amministrativa di promozione a Sergente)**, quelli riscattati e quelli relativi ad anzianità di servizio convenzionali, la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative.

La normativa principale di riferimento è il D.P.R. 1032/73.

¹<https://documentazione.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/Pagine/elenco.aspx?month=5&year=2016>

Si precisa che la retribuzione annua linda è determinata sulla base degli emolumenti **fissi e continuativi percepiti all'atto della cessazione dal servizio militare, a cui si aggiunge una quota dell'indennità integrativa speciale (solo dirigenti) (non hanno rilevanza le indennità accessorie)**. A decorrere dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua linda di cui sopra non può comunque eccedere la soglia dei 240.000,00 euro lordi.

L'indennità di buonuscita viene corrisposta nel seguente modo:

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000,00 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000,00 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma sarà pagata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000,00 euro. In tal caso la prima e la seconda somma da liquidare sono pari a 50.000,00 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Il pagamento della prima rata avrà le seguenti tempistiche:

- non prima di 24 mesi dal congedo se avvenuto per cessazione “a domanda”;
- non prima di 12 mesi dal congedo se avvenuto per raggiungimento dei limiti di età;
- entro 105 giorni dal congedo nei casi di inabilità o decesso.

Ai termini di pagamento previsti sulla base della causale di cessazione, la normativa aggiunge 90 giorni per gli adempimenti istruttori.

L'indennità di buonuscita è corrisposta d'ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda all'INPS per ottenerla. Il 1° Reparto Pensioni della Sezione di

Amministrazione della Spezia cura la documentazione necessaria, da inviare all’Istituto di Previdenza, per l’erogazione del trattamento in questione.

Anticipazione del TFS:

Importante innovazione a decorrere dal 01/02/2023 è che il lavoratore può chiedere l’erogazione (anticipazione del TFS), equiparato a un finanziamento a tasso fisso erogato in un’unica soluzione. La quota massima di TFS è l’intero importo del TFS maturato, disponibile ed esigibile dopo almeno sei mesi dalla data della domanda di anticipazione. È necessario farsi rilasciare preliminarmente dall’Inps la c.d. quantificazione del TFS. Per chiedere l’anticipazione del TFS è necessario essere iscritti al Fondo Credito. L’Inps sull’importo dovuto applicherà un tasso di interesse pari all’1% + 0,50% per spese di amministrazione. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente, a pena di inammissibilità, per via telematica attraverso il portale INPS nella sezione dedicata, allegando la c.d “quantificazione del TFS”. A tal riguardo si consiglia di visionare la circolare n. 79 del 07/09/2023 dell’Inps (indicazioni operative in merito alla nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS).

4.2 Il riscatto ai fini della buonuscita e ai fini pensionistici

La categoria dei riscatti va divisa in due sottocategorie:

- i riscatti ai fini pensionistici;
- i riscatti ai fini della buonuscita.

Il riscatto ai fini pensionistici ai sensi del D. Lgs. 165/1997 permette al personale militare di riscattare i periodi di carriera trascorsi con percezione dell’indennità operativa di base, allo scopo di conseguire il requisito pensionistico. La normativa è stata ulteriormente precisata nella circolare INPS n. 119 del 18 dicembre 2018², in base alla quale il riscatto non può essere richiesto se il richiedente ha già maturato il periodo massimo di supervalutazione, pari a 5 anni.

Il riscatto ai fini della buonuscita, invece, permette al personale di aumentare il numero di anni sui quali sarà calcolato il TFS. Tale riscatto, quindi, non va ad

² <https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20119%20del%2018-12-2018.htm>

incrementare gli anni utili al raggiungimento del requisito per l'accesso alla pensione ma serve solo ad aumentare il montante globale del trattamento di fine servizio.

4.3 Periodi riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita

Possono essere riscattati:

- i servizi statali non di ruolo, in via illimitata. Tra questi è possibile far rientrare:
 - corsi di laurea (solo con conseguimento del relativo titolo), dal giorno approssimativo di immatricolazione a tutta la durata del corso legale; tale periodo, peraltro, non deve sovrapporsi ai periodi di servizio. Sono esclusi i titoli di studio conseguiti all'estero;
 - corsi di specializzazione dalla durata minima di anni 2;
 - tutti i periodi prima del passaggio in Servizio Permanente pre-Spe (es. periodo VFP1-VFP4);
 - periodi di studi militari presso Scuole Militari (Nunziatella, Teulie, Morosini e Douhet) e Accademie Militari. Si precisa che il periodo svolto presso la Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” può essere valutato solo a decorrere dal 01 settembre 2001 (data di inizio del primo corso a seguito della trasformazione dell’Istituto da “Collegio” in “Scuola Navale Militare” per effetto del D.M. 302 del 04 agosto 2000 art. 1, richiamando il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464).
- supervalutazioni per un massimo di 5 anni (es. imbarco, servizio macchine, volo, campagna e supercampagna).

I periodi di riscatto (laurea, scuole militari, corsi di specializzazione, periodi pre Spe), non concorrono al periodo riscattabile di anni 5 delle predette supervalutazioni citate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Inps al seguente link:
<https://www.inps.it/it/it/previdenza/ricongiunzioni-e-riscatti.html>

Le richieste di riscatto ai fini della buonuscita devono essere effettuate utilizzando il modulo di domanda presente sul portale Marintranet di questa Direzione di Amministrazione (1° Reparto / Documentazione / Modulistica).

Il modulo, corredata dall'ultimo cedolino stipendiale utile, deve essere inoltrato tramite il proprio Comando di appartenenza a MARIDIRAM – Sezione della Spezia – 1°Reparto Pensioni – Nucleo Riscatti e Buonuscite.

Qualora l'importo della delibera di riscatto dovesse risultare eccessivamente oneroso, è possibile rinunciarvi, dandone comunicazione alla sede INPS che ha emesso la delibera, a MARIDIRAM – Sezione della Spezia – 1°Reparto Pensioni – Nucleo Riscatti e Buonuscite e, per conoscenza, al proprio Ente Amministratore.

Infine, il riscatto pagato in unica soluzione tramite modello F24 è deducibile in misura intera sulla dichiarazione dei redditi (oneri di lavoro).

In caso di accettazione della delibera di riscatto con pagamento rateizzato, la ritenuta è operata direttamente dall'Ente Amministratore, che provvederà a decurtare l'importo della rata direttamente sul cedolino stipendiale dell'interessato (si precisa che, in questo caso, l'importo della rata va a ridurre l'imponibile fiscale mensile).

5. Il beneficio dei sei scatti di anzianità.

Occorre, innanzitutto, distinguere il beneficio dei sei scatti ai fini pensionistici da quello previsto ai fini della “buonuscita”.

Il beneficio dei sei scatti ai fini pensionistici è previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (normativa richiamata dall'art. 1863 del Codice dell'ordinamento militare), secondo il quale sono attributi sei aumenti periodici all'atto della cessazione, anche a coloro che cessano a domanda, previo pagamento dell'ulteriore contribuzione calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito (comma 2).

Diversamente da quanto avviene per l'attribuzione dei sei scatti ai fini pensionistici, per l'attribuzione degli stessi nel trattamento di fine servizio (TFS), trova applicazione la disposizione di cui all'art. 1, comma 15-bis, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui **i sei scatti in buonuscita spettano esclusivamente a favore dei soggetti che cessano dal servizio nella categoria di appartenenza**, per i seguenti motivi:

- **età**, o norme che paragonano la cessazione per limiti di Età (es. art. 2229 del COM, ARQ ecc.);

- **permanente inabilità** al servizio incondizionato (solo rivestendo il grado apicale o trovandosi nelle condizioni di essere valutati al grado apicale);
- **decesso.**

Tale posizione è stata ribadita anche dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con il dispaccio n. 0097408 del 11 novembre 2020.

5.1 Le maggiorazioni per i volontari CEMM

Recentemente la Direzione Generale per il Personale Civile (PERSOCIV) con il dp. prot. REG2021 0019946 del 22.03.2021 si è espressa in merito al riconoscimento del servizio svolto dai volontari del Corpo degli Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) ai fini pensionistici. In particolare la Direzione Generale in parola ha previsto che:

- per il periodo svolto in adempimento del servizio militare di leva obbligatorio il dipendente avrà diritto a vedersi riconosciuta tanto la contribuzione figurativa relativa a tale servizio quanto la eventuale maggiorazione relativa all'imbarco ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 1092/73;
- per il periodo eccedente la leva, essendo in presenza di una contribuzione effettiva, la stessa dovrà essere valorizzata mediante l'istituto del computo, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 1092/73, che potrà avere ad oggetto esclusivamente la contribuzione effettiva, con esclusione delle maggiorazioni di servizio relative all'imbarco.

Pertanto, la sistemazione della posizione assicurativa sull'applicazione INPS - Nuova PassWeb relativa a coloro che abbiano svolto servizio militare in qualità di volontari del CEMM, avverrà mediante la valorizzazione del solo periodo corrispondente al servizio militare di leva (che sulla base delle leggi succedutesi nel tempo può variare da un massimo di 24 mesi ad un minimo di 10 mesi) comprensivo di eventuali maggiorazioni, mentre il periodo eccedente la leva potrà essere inserito solo in presenza di apposito decreto/delibera di computo.

Si rappresenta, inoltre, che la domanda di computo ex art. 11 del D.P.R. 1092/73 può essere presentata in costanza di attività lavorativa ovvero entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, unicamente in via telematica sul sito web dell'Inps.

6. L'aliquota del 44% giusta articolo 54 del dpr 1092/1973.

La sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 1/2021/QM, richiamata anche dalla circolare n. 0016812 del 24.02.2021 di PREVIMIL, ha fornito una dirimente risoluzione in ordine alla controversa questione relativa ai criteri applicativi dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973, nei confronti del personale militare provvisto, al 31 dicembre 1995, di un'anzianità utile ai fini previdenziali compresa tra i quindici anni e i diciotto anni (meno un giorno). Nei confronti di tale personale militare la componente retributiva del rispettivo assegno di ausiliaria sarà determinata computando l'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato alla predetta data del 31 dicembre 1995, da ripartire nelle due quote di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (“quota A” per le anzianità maturate al 31 dicembre 1992 e “quota B” per quelle dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995).

La sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 12/2021/SR/QM, richiamata anche dalla circolare 0088292 del 29.10.2021 di PREVIMIL, ha ampliato la platea dei destinatari anche a colo che vantano una anzianità contributiva inferiore a 15 anni alla data del 31.12.1995.

Le richieste di ricalcolo della pensione con applicazione dei benefici devono essere rivolte a:

- MARIDIRAM – Sezione della Spezia, 1°Reparto pensioni, per il personale nella posizione di ausiliaria, avente i requisiti di anzianità sopra esposti;
- PREVIMIL per il personale giunto al termine del periodo di ausiliaria e in attesa di emissione del decreto definitivo di pensione a cura della D.G.;
- INPS per il personale nella posizione di riserva.

7. Innovazioni introdotte sul sistema pensionistico al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo.

Le circolari nr. M_D GPREV REG2021 0063412 del 4 agosto 2021 e nr. M_D A934676 REG2022 0036294 14 Aprile 2022 di Previmil specificano le modalità applicative dell'articolo 1864 del Codice dell'Ordinamento Militare.

In particolare, i destinatari di tale disposto normativo sono:

- per coloro che beneficiano del sistema Retributivo: solo coloro in possesso di quota ‘C’ di pensione e che al 31/12/2011 non hanno raggiunto l’aliquota di pensionabilità dell’80%;
- per coloro che beneficiano del sistema Misto: tutti, in quanto sono in possesso della quota ‘C’ di pensione (Contributivo).

I criteri di calcolo risultano essere, invece, quelli di seguito riportati.

Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale accantonato durante il periodo di ausiliaria, sarà applicato alla base imponibile (pro Cassa Trattamenti Pensionistici Statali) di ciascun anno solare di riferimento la prevista aliquota di computo del 33%. La contribuzione così ottenuta sarà rivalutata, congiuntamente al montante contributivo già maturato in servizio, al 31 dicembre di ciascun anno, esclusa la contribuzione dell’anno stesso, sulla scorta del tasso di capitalizzazione conseguente all’incremento del P.I.L..

Il montante contributivo relativo al periodo di ausiliaria, unitamente a quello accantonato all’atto della cessazione dal servizio permanente, sarà valorizzato con il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica posseduta al termine dell’ausiliaria.

8. Cassa di previdenza delle FF.AA.

L’indennità supplementare (IS) e/o premio di previdenza, conosciuta come liquidazione Cassa Ufficiali e/o Sottufficiali risulta innovata dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che ha introdotto delle modifiche alle norme del COM che disciplinano tale istituto tra cui si segnalano:

- l’istituzione del Fondo per i Graduati delle 3 FF.AA. (Art. 1913, co. 1 COM);
- contributo del 3% per i fondi Ufficiali EI, MM, AM e CC; Sottufficiali EI, MM, AM e CC (Art. 1916, co 1 COM);
- contributo del 2% per i fondi Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri e per quello dei Graduati EI, MM e AM (Art. 1916, co 1 COM);
- fino al 31/12/2022, l’IS sarà liquidata in base all’aliquota del 2% dell’ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in

ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati fino a tale data;

- per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022 prevede che l'IS sia liquidata in base ad un'aliquota del:
 - **2%** per il fondo degli Ufficiali EI/CC, degli Ufficiali AM, dei Sottufficiali AM e dei graduati delle FF.AA.;
 - **2,5%** per il fondo degli Ufficiali MM, dei Sottufficiali EI/CC e dei Sottufficiali MM;
 - **3%** per il fondo Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri (SAC), dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1°gen. 2023 (Art. 1914 co 2 e 2-bis COM);
 - In ultimo, nel caso ci siano frazioni di anno e/o di mesi, in particolare, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, l'ultimo anno di contribuzione, qualora non intero, viene ridotto in dodicesimi (ad es. 9 mesi corrispondono a 0,75 anni di servizio) (Art. 1914, co. 2-ter COM).

9. Gestione delle relazioni con il pubblico

Allo scopo di consentire la predisposizione di idonei elementi di risposta ai quesiti e alle varie situazioni rappresentate all'ufficio pensioni, con ordine di servizio n. 23 in data 07/11/2023, del Direttore della Sezione di La Spezia, si è provveduto a disciplinare le modalità per le richieste di appuntamento in presenza ovvero telefonico. Le richieste di appuntamento devono essere inviate alla mail istituzionale mariseziodiram@marina.difesa.it, specificando nel dettaglio il motivo della richiesta, allegando eventuale documentazione pertinente la ragione del conferimento e riportando il numero di telefono su cui poter contattare il richiedente. Le visite dovranno protrarsi per un tempo massimo di 20 minuti salvo eventuali approfondimenti di problematiche di particolare complessità, che dovranno costituire rara eccezione, essendo sempre preferibile il contatto attraverso strumenti tracciabili, come la casella mail dedicata.



Edizione Giugno 2024